



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Settore Commercio e Legislazione d'Impresa

Alle
Unioni Regionali
Associazioni Provinciali
Associazioni di Settore Nazionali
Associazioni di Categoria Nazionali

Roma, 17 marzo 2020

Com. n. 07

Oggetto: COVID-19 – DPCM contenenti le misure di contrasto e contenimento - Circolari Ministero dell'interno 12 e 14 marzo 2020.

Per fugare le numerose richieste di chiarimento pervenute sul regime vigente per l'apertura dei punti vendita nelle giornate festive e prefestive, si ritiene anzitutto necessario ripercorrere gli ultimi provvedimenti succedutisi sull'argomento negli ultimi giorni.

Come è noto il DPCM dell'11 marzo u.s. ha disposto, fino al prossimo 25 marzo, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al DPCM medesimo.

Sul sito di Confcommercio è possibile verificare [l'elenco delle attività ammesse con i relativi codici](#).

Il DPCM ha altresì disposto la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Le misure contenute nel DPCM dell'11 marzo 2020, si aggiungono a quelle introdotte con i precedenti DPCM dell'8 e 9 marzo 2020 che, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del DPCM dell'11 marzo citato, restano efficaci ove compatibili con le nuove disposizioni, fino al 3 aprile 2020.

Sul tema della compatibilità delle diverse misure adottate, è intervenuta inizialmente la circolare del Ministero dell'interno del 12 marzo u.s. secondo la quale, l'esito dell'esame di compatibilità portava a ritenere che non fossero più efficaci le seguenti misure:

- svolgimento delle attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, pena la sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni in caso di violazione;



- svolgimento delle attività commerciali diverse dalla ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, pena la sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentissero il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, chiusura delle strutture;
- chiusura, nelle giornate prefestive e festive, di medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali posti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, obbligo per i gestori di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentissero il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, chiusura delle strutture. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie, e punti vendita di generi alimentari dove però il gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni in caso di violazione.

Successivamente invece, con circolare del 14 marzo, il Ministero dell'interno ha precisato il regime risultante dopo la pubblicazione del DPCM dell'11 marzo 2020 che è il seguente:

- conferma della chiusura, nei giorni prefestivi e festivi, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e i mercati;
- conferma che, nei predetti giorni, tali esercizi sono chiusi ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività;
- conseguentemente, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle medesime giornate limitatamente alle aree di vendita dei prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari;
- nei mercati, sia all'aperto sia coperti, può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari.

Questo da ultimo descritto è quindi il regime che deve essere osservato.

Si ricorda infine che, in tutti i casi indicati, deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura e che resta vietata ogni forma di assembramento.

Cordiali saluti

Il Responsabile
f.to Dr. Roberto Cerminara

Allegati:

- circolari Min interno del 12 e del 14 marzo 2020